



Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura

PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

TRA

l'Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura

e

*La Ditta (di seguito denominata Ditta), sede
legale in, vian..... codice
fiscale/P.IVA, rappresentata da
..... in qualità di*

VISTI

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 1064 del 13/11/2019, “*Piano Nazionale Anticorruzione 2019*”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”
- - il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T. 2021 - 2023) approvato con Delibera del Direttore n° 42 del 29/03/2021;
- la DCS n° 254/2014 che ha adottato il Codice di Comportamento dei dipendenti ALSIA;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

Il presente Patto regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell'ALSIA nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs. 36/2023.

Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere

somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio sia direttamente che indirettamente tramite intermediari.

Il patto di Integrità costituisce parte integrante dei contratti stipulati da ALSIA e la sua accettazione costituisce condizione di ammissione alle procedure di gara ed alle procedure negoziate di importo pari o superiore ad €. 5.000.00, nonché per l'iscrizione all'Albo Fornitori. Tale condizione deve essere prevista nei bandi di gara e lettere di invito.

Una copia del Patto di Integrità deve essere sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, consegnata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini sia della procedura di affidamento, sia dell'iscrizione all'Albo fornitori. Per i consorzi o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

ART.2

(Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante)

In sede di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture ovvero in sede di iscrizione all'albo fornitori, l'operatore economico:

- si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione/gestione del contratto;
- dichiara di non aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno- direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto.
- dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione ad Albo fornitori, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della normativa; dichiara, altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza;
- si impegna a segnalare all'Amministrazione qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
- si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

- si impegna ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti vigenti in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto sarà inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

ART.3

(Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice)

L'Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di gara e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, in caso di violazione dell'art.14 del D.P.R. n.62/2013 e la DCS n° 254/2014.

ART.4

(Violazione del Patto di Integrità)

La violazione è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito a leguito contraddittorio con l'operatore economico interessato:

La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti dall'art.2 comporta:

- ✓ l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria (ove prevista) ovvero, qualora la violazione sia riscontrata successivamente all'aggiudicazione, revoca dell'aggiudicazione e risoluzione di diritto del contratto, eventualmente sottoscritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. con incameramento della cauzione definitiva.
- ✓ l'Amministrazione aggiudicatrice può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati all art.121 comma 2 del d.lgs.104/2010. È fatto salvo in ogni caso l'eventuale diritto al risarcimento del danno.
- ✓ esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni

ART.5

(Efficacia del Patto di Integrità)

Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Eventuali fenomeni corruttivi o altre fattispecie di illecito andranno segnalati al Responsabile della Prevenzione Anticorruzione dell'ALSIA.



Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto con firma digitale, dal legale rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

ART.6

(Controversie)

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.



Per la Ditta

(il legale rappresentante)